

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2144

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SCAJOLA, TORELLI, ANDREOLI, ARMELLIN, BALESTRACCI, BAMBI, BECCHETTI, CACCIA, CARLOTTO, CATTANEI, DAL MASO, FERRARI SILVESTRO, FIORI, GRIPPO, GUARRA, LA RUSSA, LATTANZIO, MANCINI VINCENZO, MONFREDI, MELELEO, MEMMI, MANFREDI, NUCCI MAURO, PAGANELLI, PASQUALIN, PERRONE, PIREDDA, QUIETI, RABINO, RICCIUTI, RUBINO, RUSSO GIUSEPPE, SANGUINETTI, SANTUZ, SAVIO, SENALDI, SINESIO, SORICE, TANCREDI, VENTRE, VINCENZI, VISCARDI, VITI, ZARRO, ZOPPI

Presentata il 15 ottobre 1984

Modifica dell'articolo 13 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, concernente il numero di preferenze esprimibili nelle elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge elettorale 17 febbraio 1968, n. 108, che aveva a riferimento la precedente legge n. 62 del 1953, all'atto in cui è stata varata, non poteva tenere conto di tutti gli elementi imprecisi e di non congruità, soprattutto per ciò che riguarda l'elezione dei consiglieri.

La presente proposta di legge ha lo scopo, perciò, di modificare l'articolo 13

del provvedimento suddetto, proprio là dove si stabilisce il numero dei voti preferenziali.

La legge citata prevede che, nelle circoscrizioni nelle quali il numero dei consiglieri da eleggere è fino a cinque, l'elettore può manifestare una sola preferenza. Ma, onorevoli colleghi, se riflettiamo su questa imposizione, ci renderemo conto che il voto di preferenza singolo, quando

viene dato per la costituzione di un organo collegiale, come è appunto il consiglio regionale, crea problemi inutili, nella logica del gioco democratico, specie nei centri di piccole dimensioni, nei quali gli elettori sono artificialmente costretti a fare una scelta netta fra i candidati, mentre, assai spesso, si preferisce esprimere

il proprio consenso attraverso una rosa di nominativi, nella filosofia stessa del voto di preferenza.

E proprio per queste ragioni che si propone di portare a due i voti di preferenza, anche nelle circoscrizioni nelle quali il numero dei consiglieri regionali da eleggere è fino a cinque.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 13 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è sostituito dal seguente:

« ART. 13. - (*Voto di preferenza*). — L'elettore può manifestare due preferenze nelle circoscrizioni nelle quali il numero dei consiglieri da eleggere è fino a quindici; non più di tre nelle altre ».